

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICHEMILANO

Art. 1. Denominazione e durata

È costituita l'Associazione "PSICHEMILANO" con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Scopo

L'Associazione PSICHEMILANO è finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- contribuire alla diffusione di una cultura e pratica psicologica che affianchi e sostenga gli individui e le organizzazioni in percorsi costruttivi di cambiamento, promuovere iniziative nel campo della psicologia della salute e promuovere tra gli psicologi e le altre figure professionali la cultura della condivisione delle informazioni e delle esperienze per la costruzione di percorsi assistenziali e di servizi innovativi e di qualità.
- offrire la sua opera a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso spazi di ascolto e di sostegno in ambito psicologico e psicopedagogico, promuovere il benessere psicofisico della persona favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale, e di cura.

Art. 3. Attività

L'Associazione PSICHEMILANO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- creare nel territorio uno spazio fisico/psicologico di ascolto, finalizzando le conoscenze e gli strumenti della psicologia al miglioramento della qualità della vita della persona, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, organizzazione di eventi, laboratori, workshop, incontri e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- promuovere, con finalità divulgative o scientifiche, la produzione di pubblicazioni cartacee di vario tipo, materiale audiovisivo, pagine web e contenuti digitali inerenti lo scopo sociale;

- formulare proposte e progetti atti ad ottenere sostegni o finanziamenti pubblici o privati, per la realizzazione di ricerche, per la gestione di corsi e/o seminari in materie che risultino in sintonia con l'obiettivo sociale e formativo dell'associazione, stipulare convenzioni con enti e università per lo svolgimento di tirocini per psicologi o figure socio-educative;
- erogare borse di studio, attribuire premi e riconoscimenti;

Essa potrà inoltre svolgere le seguenti attività in funzione del raggiungimento degli scopi sociali:

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi bene mobile o immobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- l'associazione può, in caso di necessità e limitatamente alla realizzazione degli scopi sociali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali con le medesime finalità riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

Art. 4. Soci

Ci sono tre categorie di soci:

– **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, sono tenuti al pagamento della quota sociale e della quota di autofinanziamento annuale. Ai soci fondatori spetta il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno dei predetti, il diritto rimane interamente in capo ai rimanenti.

– **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci

effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale e della quota di autofinanziamento annuale.

– **Soci onorari:** eletti dal Consiglio Direttivo per particolari meriti e/o attività nel campo della diffusione della cultura psicologica. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota di autofinanziamento annuale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e gratuito.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 5.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 5. – Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da contributi, donazioni e lasciti,

rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, beni immobili e mobili e ogni altro tipo di entrata. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle:

- **quote sociali**, che costituiscono il patrimonio iniziale dell'associazione e sono dovute in seguito all'acquisizione della qualifica di socio dell'associazione, i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

- **quote di autofinanziamento annuale**, stabilite dall'atto costitutivo e modificabili dal Consiglio Direttivo.

- **eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea**, che ne determina di volta in volta l'ammontare.

Le quote sono intrasferibili e non sono ripetibili in caso di recesso o perdita della qualità di socio. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6. - Rendiconto annuale

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico annuale consuntivo relativo a ciascun esercizio sociale che deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Il rendiconto economico deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 7. - Organi dell'associazione

Gli Organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

1) **L'assemblea dei soci** è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede

almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il regolamento interno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

2) Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero variabile tra 3 e 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione PSICHEMILANO e si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno per la presentazione del rendiconto annuale, su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata e scritta di almeno il 33% dei soci, esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3) Il **Presidente dell'associazione** dura in carica tre esercizi, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Art. 9. - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.